


TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA DEGLI INCOTERMS 2000 A CURA DI CCI-ITALIA

AVVERTENZE

- I. Nella presente Tavola, in cui sono rappresentate schematicamente le condizioni di resa delle merci secondo i 13 Incoterms, la voce "spese" comprende sempre, salvo diversa precisazione, le spese di trasporto. L'**EXW** comporta il livello minimo, e il **DDP** il livello massimo, di obbligazioni per il venditore. Nell'**EXW**, il venditore deve solo mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro punto convenuto. Nel **DDP**, il venditore deve sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione nel Paese di destinazione e deve anche provvedere al suo trasporto sino al "luogo di destinazione convenuto" ove avviene la consegna, con conseguente trasferimento dei rischi; tale luogo può essere situato anche in un qualsiasi posto interno del Paese di destinazione. Tutto ciò vale anche per il **DDU**, fatta eccezione, ovviamente, per lo sdoganamento all'importazione, che è a carico dell'importatore. Anche nel **CPT** e nel **CIP** il "luogo di destinazione" (e nel **CFR** e nel **CIF** il "porto di destinazione") può trovarsi all'interno del Paese di destinazione; però, in questi ultimi quattro Termini la consegna avviene "alla partenza", rimettendo la merce al vettore (o primo vettore) e il venditore sopporta il costo (ma non il rischio) per il trasporto della merce a destinazione.
- II. I rischi di perdita o di danni alla merce passano dal venditore al compratore al momento della consegna; se il compratore - o il vettore o altro soggetto che agisce per suo conto - non prende in consegna la merce nel tempo e nel luogo convenuto o se il compratore non dà al venditore, in tempo utile, le istruzioni di cui questi abbisogna per provvedere alla consegna, i rischi che la merce può correre a partire dalla data (o data ultima) prevista per la consegna ed ogni onere supplementare a carico della merce gravano sul compratore, a condizione, però, che la merce sia stata individuata quale merce oggetto del contratto.
- III. Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nei Termini **CIF** e **CIP**, secondo quanto prescritto in tali Termini; venditore e compratore possono, ovviamente, pattuire una copertura più ampia di quella prevista nei predetti due Termini; possono anche provvedere, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per la tratta di rischio di rispettiva spettanza, qualunque sia l'Incoterm utilizzato.



VARIANTI - Gli "Incoterms 2000" non forniscono suggerimenti in merito alla formulazione specifica di varianti rispetto all'Incoterm utilizzato (così, ad es., se le parti vogliono modificare l'Incoterm **FOB**, aggiungendo lo stivaggio a bordo); essi, invece, raccomandano fortemente di esplicitare nel contratto di vendita il significato preciso di eventuali varianti (V., tra l'altro, Introduzione, paragrafo 11, "varianti agli Incoterms"), specificando se le modifiche incidono solo sull'attribuzione delle spese o anche sul passaggio dei rischi.